



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 65 del 09/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **12:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente IN SEDE
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente IN SEDE
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente IN SEDE
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente VIA MEET

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 65 del 09/04/2021

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO CHE:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di orientamento extra-curricolare, si possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017;
- l'Università degli Studi di Venezia prevede lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento extra-curricolare per i propri studenti;

PREMESSO CHE il Comune di Cittadella accoglie con favore tutte le iniziative volte a promuovere la formazione come completamento del percorso di studi per il futuro inserimento lavorativo degli studenti;

PRESO ATTO CHE durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;

DATO ATTO l'Università degli Studi di Venezia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore. e che nessun onere è posto a carico dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO opportuno e meritevole approvare l'allegata convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cittadella e l'Università degli Studi di Venezia per lo svolgimento dei tirocini di formazione e di orientamento extra-curricolare degli studenti, della durata di 24 mesi, non tacitamente rinnovabile;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTA la L. n. 196/1997;

VISTO lo statuto dell'Ente;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 19.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, regolante i rapporti tra Università degli Studi di Venezia e Comune di Cittadella per i tirocini di formazione e di orientamento extra-curriculare di studenti, come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017;
2. di autorizzare il Dirigente del Secondo Settore alla sottoscrizione della convenzione;
3. di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che tale adesione non comporta oneri diretti per il Comune di Cittadella e che la convenzione ha la durata di 36 mesi e non è tacitamente rinnovabile;
5. di dare mandato al tutor competente per la successiva approvazione del progetto formativo personalizzato del tirocinante;
6. di subordinare la presenza dei tirocinanti all'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia di Covid-19;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Galli, De Rossi);

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in presenza (Pierobon, Simioni, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Galli, De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **12** del **09.04.2021**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL VICE SEGRETARIO

SARTORE CARLO



Prot. n. _____ / Rep. n. _____

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI n. 24824145

Tra l'**Università Ca' Foscari Venezia**, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata, quale delegata del Rettore, dalla Dirigente Dott.ssa Francesca Magni domiciliata per la funzione presso l'Università

e **la azienda/ente ENTE LOCALE**, con sede legale a CITTADELLA (PD) in Via VIA INDIPENDENZA 42 P.IVA 00731540282, CF 81000370288, rappresentata, per la firma del seguente atto, da LUCA PIEROBON (legale rappresentante), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso: **a)** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9; **b)** che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1 del DM 142/98;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Oggetto. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.

Art. 2) Obblighi del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante si obbliga:

a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate dal Progetto formativo e di orientamento;

- b)** a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c)** a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
- d)** a designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.

Art. 3) Obblighi dell'Università. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:

- a)** ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- b)** a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;
- c)** a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:

- a)** svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- b)** annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c)** rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d)** mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate ("Informazioni Confidenziali"). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Art. 5) Risultati dell'attività. I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

Art. 6) Durata della Convenzione. La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data della sua stipula e si intende tacitamente rinnovata per eguali periodi, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC o raccomandata a.r. con un preavviso di tre mesi.

E' facoltà dell'Università recedere unilateralmente dalla presente Convenzione anche prima della data di scadenza naturale dell'atto, qualora la Convenzione non risponda più agli interessi istituzionali dell'Ateneo, dandone comunicazione al soggetto ospitante con preavviso scritto - a mezzo PEC o raccomandata a.r. - di almeno tre mesi.

Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere.

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

Art. 7) Oneri fiscali. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante ad eccezione delle convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, nel qual caso l'imposta di bollo, giusta delibera n. 143/2020 del 28/09/2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sarà a carico del soggetto promotore.

La presente Convenzione risulta esente dall'imposta di bollo qualora il soggetto ospitante sia un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2017).

Art. 8) Trattamento dei dati personali. Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei tirocini oggetto della presente Convenzione, il soggetto ospitante tratterà i dati dei tirocinanti in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), ad eccezione delle seguenti attività, per le quali è nominato dal soggetto promotore responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto: a) selezione dei tirocinanti, mediante analisi dei curricula vitae e degli eventuali dati di natura anche particolare (nel caso di studenti portatori di disabilità); b) tenuta dei registri delle presenze, comprensivi della scheda di fine attività necessaria al soggetto promotore per il riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante; c) trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi. Resta inteso che il soggetto ospitante, nella sua qualità di responsabile del trattamento, dovrà rispettare le istruzioni e adempiere agli obblighi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 1972/2020 prot. n. 53342 del 2/10/2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegata, e verrà consegnata al soggetto ospitante tramite PEC o raccomandata.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Il soggetto promotore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per questioni riguardanti la protezione dei dati personali si prega di contattare il soggetto ospitante al seguente recapito email dpo@boxxapps.com.

Art. 9) Risoluzione delle controversie. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10) Negoziazione delle clausole. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

Art. 11) Norme di rinvio. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.

Venezia, 25/03/2021

L'UNIVERSITA'

IL SOGGETTO OSPITANTE



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 653
BIBLIOTECA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 09/04/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 653
BIBLIOTECA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 09/04/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 09/04/2021

Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 14/04/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 24/04/2021.

Cittadella li, 05/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 09/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA E COMUNE DI CITTADELLA

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 14/04/2021 al 29/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 30/04/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)